

ORDINE DEL GIORNO n. 705

Il Consiglio regionale

premessato che

- la legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 prevede contributi in capitale ai comuni ed alle loro unioni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica;
- il 13 marzo 2007 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque (PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese;
- in attuazione della Direttiva 2000/60/CE “che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”, (Water Framework Directive), nonché della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 152/1999, successivamente confluito nel decreto legislativo 152/2006, il PTA costituisce il documento di pianificazione generale contenente gli interventi volti a:
 - prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
 - migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
 - perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
 - mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

considerato che

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 2015, n. 4/AMB, Articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 117/10731 del 13 marzo 2007 in merito alle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, conclude che “anche in attesa delle disposizioni attuative dell'articolo 24 del PTA, si rileva che gli Enti preposti in sede di pianificazione territoriale locale – in applicazione del principio precauzionale declinato nelle Direttive 2000/60/CE “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque” e 2006/118/CE “Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento” – a fronte di approfondimenti conoscitivi coerenti con le specifiche finalità di tutela del PTA potranno operare un'attenta valutazione circa l'idoneità di tali aree ad ospitare attività o usi del territorio che potrebbero compromettere le risorse idriche strategiche per l'uso idropotabile”;

valutato che

- sia necessario, al fine di recepire le prescrizioni del PTA all'interno dei piani regolatori, mettere a disposizione idonee risorse regionali per sostenere gli adeguamenti da parte dei comuni;

- sia necessario, anche alla luce della formazione delle nuove unioni montane e unioni di comuni, intraprendere la strada della pianificazione intercomunale come giusta risposta alle istanze di efficienza, economicità, perequazione urbanistica e contrasto al consumo di suolo;

impegna la Giunta regionale

- a valutare di destinare, in sede di assestamento di bilancio, adeguate risorse per l'aggiornamento della strumentazione urbanistica (come contributi ai sensi della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24);
- a stabilire adeguati criteri di priorità nell'accesso ai contributi regionali per la pianificazione realizzata a livello intercomunale e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni del PTA.

---==oOo===---

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità
nell'adunanza consiliare del 31 marzo 2016*